

# ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1545

Vol. 1972/0212

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1545 def.

Bruxelles, 6 dicembre 1972

Proposta di

## REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce le disposizioni generali del regime degli  
importi compensativi nel settore delle uova

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(72) 1545 def.

Proposta di  
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi nel settore delle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 47, paragrafo 5, e l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 55 dell'atto, le differenze di prezzo per i prodotti agricoli tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri sono compensate mediante le riscossione o il versamento di importi compensativi applicabili negli scambi reciproci e negli scambi tra i nuovi Stati membri ed i paesi terzi; che, nel settore delle uova, tali importi compensativi devono essere calcolati conformemente all'articolo 77 dell'atto;

considerando che l'importo compensativo applicabile per kg di uova in guscio deve essere calcolato in base agli importi compensativi applicabili alla quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione nella Comunità di 1 kg di uova in guscio; che tale quantità di cereali da foraggio è stata fissata nell'allegato I del regolamento n. 145/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova (2);

considerando che l'importo compensativo applicabile per singolo uovo da cova viene calcolato secondo gli stessi criteri;

considerando che gli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio sono stati fissati conformemente al regolamento (CEE) n. .../73 del Consiglio, del gennaio 1973, che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali (3);

---

(1) G.U. n. L 73 dal 27.3.1972, pag. 5.

(2) G.U. n. 125 del 26.6.1967, pag. 2467/67.

(3) G.U. n. ....

considerando che occorre inoltre tener conto della situazione economica del settore delle uova nei nuovi Stati membri;

considerando che, per gli altri prodotti cui si applica il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71 (5), l'importo compensativo deve essere derivato dall'importo compensativo applicabile alle uova in guscio mediante i coefficienti utilizzati per il calcolo del prelievo;

considerando che, per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, l'importo compensativo deve essere calcolato - conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, dell'atto - in base all'importo compensativo applicabile alle uova in guscio secondo le norme di cui all'articolo 2 del regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (6), che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e che abroga il regolamento n. 48/67/CEE, modificato dal regolamento (CEE) n. 1081/71 (7);

considerando che gli importi compensativi dei cereali sono validi sino al 31 luglio 1973; che è quindi opportuno prevedere lo stesso periodo di validità per il settore delle uova;

considerando che l'applicazione di importi compensativi negli scambi intracomunitari è diretta a far sì che la circolazione delle merci fra due Stati membri aventi livelli di prezzi differenti possa svolgersi in condizioni soddisfacenti; che occorre pertanto riscuotere un importo compensativo in caso d'importazione in uno Stato membro in cui i prezzi dei cereali da foraggio siano più elevati e, inversamente, versare tale importo in caso d'esportazione verso uno Stato membro in cui i prezzi dei cereali da foraggio siano più bassi;

---

(4) G.U. n. 117 del 19.6.1967, p. 2293/67.

(5) G.U. n. L 132 del 18.6.1971, p. 1.

(6) G.U. n. 130 del 28.6.1967, p. 2596/67.

(7) G.U. n. L 116 del 28.5.1971, p. 9.

considerando che, di conseguenza, dall'articolo 55, paragrafo 1 a), dell'atto, secondo cui gli importi compensativi sono riscossi dallo Stato membro importatore o versati dallo Stato membro esportatore, si evince che il compito di riscuotere o di versare detti importi spetta allo Stato membro in cui i prezzi dei cereali da foraggio sono più elevati;

considerando che, per evitare deviazioni di traffico, è opportuno fissare le modalità di riscossione e di versamento degli importi compensativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

Gli importi compensativi per le uova in guscio, applicabili sino al 31 luglio 1973 negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi ed i paesi terzi, sono fissati in allegato.

#### Articolo 2

Gli importi compensativi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 b), del regolamento n. 12/67/CEE, applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi ed i paesi terzi, vengono calcolati applicando all'importo compensativo per le uova in guscio diverse dalle uova da cova i coefficienti che esprimono il rapporto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento succitato.

#### Articolo 3

Gli importi compensativi per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 170/67/CEE, applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi ed i paesi terzi, vengono calcolati applicando all'importo compensativo per le uova in guscio diverse dalle uova da cova i coefficienti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento succitato.

#### Articolo 4

Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra due nuovi Stati membri sono uguali alla differenza degli importi compensativi applicabili negli scambi tra ciascuno di questi nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria.

#### Articolo 5

Negli scambi dei nuovi Stati membri tra loro e con la Comunità nella sua composizione originaria, gli importi compensativi vengono riscossi o versati da quello dei due Stati membri in questione nel quale la quantità di cereali da foraggio di cui all'allegato I del regolamento n. 145/67/CEE ha il prezzo più elevato.

#### Articolo 6

1. Negli scambi tra i nuovi Stati membri ed i paesi terzi, gli importi compensativi vengono detratti dai prelievi e dalle restituzioni.
2. Se, per un prodotto viene fissato un importo compensativo e la restituzione è adesso inferiore e non è fissata, si può prevedere, all'atto dell'esportazione verso i paesi terzi del prodotto in causa, la riscossione nel nuovo Stato membro interessato di un ammontare che non può essere superiore alla differenza tra l'importo compensativo e la restituzione, oppure, a seconda dei casi, all'importo compensativo.

#### Articolo 7

L'importo compensativo applicato è quello in vigore il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

#### Articolo 8

Le modalità di versamento, di riscossione e di recupero degli importi compensativi sono adottate, in particolare per prevenire le deviazioni di traffico, secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento n. 122/67/CEE.

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare gli importi compensativi diversi da quelli determinati all'articolo 1, sono adottate con la medesima procedura.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il .....

Per il Consiglio

ALLEGATO

| Numero della<br>tariffa dogana-<br>nale comune | Designazione delle merci                                                                                 | SCAMBI CON   |              |             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|                                                |                                                                                                          | la Danimarca | l'Irlanda    | Il Regno Un |
| 1                                              | 2                                                                                                        | 3            | 4            | 5           |
|                                                |                                                                                                          | uc/100 unita | uc/100 unita | uc/100 uni  |
| 04.05                                          | Uova di volatili e giallo<br>d'uova, freschi, essiccati<br>o altrimenti conservati,<br>zuccherati o non: |              |              |             |
|                                                | A. Uova in guscio, fresche<br>o conservate:                                                              |              |              |             |
|                                                | I. Uova di volatili da<br>cortile:                                                                       |              |              |             |
|                                                | a) Uova da cova (a)                                                                                      | 0,0830       | 0,4485       | 0,8829      |
|                                                |                                                                                                          | uc/100 kg    | uc/100 kg    | uc/100 kg   |
|                                                | b) altre                                                                                                 | 0,8556       | 4,6210       | 9,0982      |

(a) Sono ammesse in questa sottovoce le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.